



COMUNE DI GIBELLINA

PROV. DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E
PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO
CANONE**

Approvato con deliberazione C.C.
N. 94 del 30.10.1998
Modificato per ultimo con
Deliberazione C.C. n. 40 del
30.06.2008

INDICE

CAPO I

Occupazioni e relative concessioni

- 1- Definizioni
- 2- Domanda di occupazione
- 3- Contenuto della domanda di occupazione
- 4- Pronuncia sulla domanda
- 5- Rilascio dell'atto di concessione
- 6- Occupazione di urgenza
- 7- Contenuto dell'atto di concessione
- 8- Occupazioni abusive
- 9- Occupazioni con impianti pubblicitari
- 10- Esposizione di merce
- 11- Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi
- 12- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- 13- Esecuzione di lavori e di opere
- 14- Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- 15- Autorizzazione ai lavori
- 16- Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- 17- Occupazioni con tende e tendoni
- 18- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- 19- Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione
- 20- Obblighi del concessionario
- 21- Modifica sospensione e revoca della concessione
- 22- Decadenza della concessione
- 23- Occupazioni ed esecuzione di lavori
- 24- Manutenzione delle opere

CAPO II

Canone di concessione

- 25- Istituzione del canone
- 26- Classificazione del suolo pubblico

- 27- Determinazione della tariffa base
- 28- Coefficienti moltiplicatori di specificità
- 29- Determinazione del canone
- 30- Agevolazioni
- 31- Esenzioni
- 32- Modalità di applicazione del canone
- 33- Soggetto passivo
- 34- Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- 35- Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- 36- Riscossione del canone
- 37- Omesso o insufficiente pagamento
- 38- Recupero canone evaso e rimborsi
- 39- Sanzioni
- 40- Contenzioso
- 41- Disposizioni transitorie
- 42- Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I
Occupazioni e relative concessioni

Art. 1
Definizioni

Con il termine «suolo pubblico» usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Sono equiparate alle temporanee le occupazioni ricorrenti di aree destinate al commercio, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Art. 2
Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.6. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art. 3
Contenuto della domanda di occupazione

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari da Responsabile del Servizio ai fini dell'esame della domanda.

Art. 4

Pronuncia sulla domanda

Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale, ai sensi del successivo articolo 25. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge n. 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

Art. 5
Rilascio dell'atto di concessione

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.

La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.31 lett. f) a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta una semplice comunicazione da darsi almeno 15 gg. prima della manifestazione. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui ai numeri 4) e 5) lett. f) dell'art. 31. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista al numero 1) della lettera f) del precitato art. 31.

Art. 6
Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Contenuto dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la determinazione del canone dovuto.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29,
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi:
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi:
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del Servizio.

Art. 8

Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 9

Occupazioni con impianti pubblicitari

Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10

Esposizione di merce

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 11

Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi

Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo, e negli altri casi previsti dal

Regolamento Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n° 92 del 31.03.1988.

Art. 12

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13

Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16

Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 31, punto 4, lett. f) del presente Regolamento.

Art. 17

Occupazioni con tende e tendoni

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al regolamento edilizio.

Art. 18

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4 giugno 1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Sono applicabili a tali occupazioni le disposizioni del titolo X del D.Lgs. 31.3.1998, n.112.

Art. 19

Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.

Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessione prima della sua scadenza, con apposita comunicazione

di rinuncia all'occupazione.

Art. 20

Obblighi del concessionario

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:

di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;

di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Art. 21

Modifica sospensione e revoca della concessione

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario .

Art. 22

Decadenza della concessione

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Incorre, altresì, nella decadenza:

a) per mancato pagamento del canone di concessione;

b) se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di

occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

c) per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;

d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La pronuncia di decadenza, di competenza del responsabile del servizio, comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 23

Occupazioni ed esecuzione di lavori

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 24

Manutenzione delle opere

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

Canone di concessione

Art. 25

Istituzione del canone

Il Comune di Gibellina, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/ 1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. n. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelle assegnate ai sensi del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

E' responsabile della gestione del Comune il Responsabile del Servizio nominato dal sindaco secondo lo previsioni dello Statuto Comunale.

In particolare tale responsabile:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);

- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;

- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;

- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;

- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;

- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Il canone di concessione di cui al presente capo ha natura giuridica di entrate patrimoniali del Comune.

Art. 26

Classificazione del suolo pubblico

Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato secondo le tre categorie di importanza già approvate dal Consiglio Comunale all'art. 13 del Regolamento TOSAP, giusta deliberazione n° 44 del 04.06.1995 e relative planimetrie.

Art. 27

Determinazione della tariffa base

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. n. 662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 446/1997) e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- tariffa annua € 6,00";per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)

- tariffa annua € 5,00 per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)

- tariffa annua € 3,00;per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 3)

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- tariffa giornaliera € 3,50per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)

- tariffa giornaliera € 2,50per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)

- tariffa giornaliera €. € 1,50 per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 3)

La tariffa base di cui al presente articolo può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare nella stessa seduta in cui si approva il bilancio di previsione. Tale tariffa é, in ogni caso, aggiornata annualmente con determinazione del Responsabile del Servizio in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di Bilancio dello Stato.

Per le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali si stabilisce la seguente tariffa, su tutto il centro urbano: € 2,00 a mq

Art. 28

Coefficienti moltiplicatori di specificità

Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

Occupazioni permanenti

Tipologia di attività

Occupazioni concesse per l'esercizio dell'attività di distributori di carburante: 1,5

Passi carrai: 1,2

Occupazioni temporanee

Tipologia di attività

venditori ambulanti: 1,2

Interventi manutentivi di servizi pubblici a rete: 1,5
Attività commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande:
1,2
Attività edilizie: 0,5.

Art. 29

Determinazione del canone

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 27 e 28 con riferimento alla durata dell'occupazione.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.

Art. 30

Agevolazioni

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, per quelle patrocinate dal Comune e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta del 50 per cento.

Lo spazio pubblico ove si svolge il mercatino settimanale, ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è considerato sempre rientrante nella categoria 3)

Art. 31

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. e delle organizzazioni non lucrative di utilità Sociale - ONLUS -, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4.12.1997 n.460;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e inseriti in installazioni pubblicitarie, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di

trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

f) le seguenti occupazioni occasionali:

1. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

2. commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;

3. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ivi compresa la collocazione di luminarie natalizie;

4. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

5. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

6. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazione od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 32

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione

alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, per l'importo di £. 1.541 pari alla misura unitaria di tariffa. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei canoni dovuti, non può essere inferiore a £.1.000.000. L'importo della misura unitaria di tariffa, si rivaluta annualmente, in modo automatico, in misura pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31.12 dell'anno precedente. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale – Servizio COSAP entro il 30.04 di ciascuno anno.

5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro «convenzionale». Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso proprietà privata. Gli interessati possono fare richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, previo pagamento della somma di £. 30.000.

6. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 19, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 33

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e il beneficiario dell'occupazione di fatto è soggetto passivo del canone.

3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o di occupanti di fatto, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà.

4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 34

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia importo superiore a lire 5 milioni.

2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: COMUNE DI GIBELLINA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP -, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Art. 35

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire 3 milioni.

2. Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al n. 4 dell'art. precedente. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le occupazioni ricorrenti il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, il versamento può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

Art. 36

Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente del Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni del Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in corso di occupazioni e installazioni abusive.

Art. 37

Omesso o insufficiente pagamento

In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 38

Recupero canone evaso e rimborsi

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni

permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

Art. 39

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da L. 100.000 a L. 1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

4. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 40

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se quanto dovuto - restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.41

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31.12.1998, con validità temporale anche successiva, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999 continuano ad essere effettuati anche successivamente a tale data dal responsabile dell'Ufficio tributi.

Art. 42

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Con la medesima data viene abrogato il «Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa» approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 04.06.1995 e successive modifiche, ad eccezione dell'art. 13 e delle planimetrie allegate sub A, B e C.

Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.